

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1093	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2855);		BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137) 1094
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96);		PRESIDENTE 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104
CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297);		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519);		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886);		BERLINGUER . 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103
		RUSSO 1096, 1098, 1104
		DELCROIX 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103
		VIVIANI LUCIANA . 1098, 1099, 1101, 1103
		LUCIFREDI 1100, 1102
		GIANQUINTO 1103
		BUBBIO 1104

La seduta comincia alle 9,30.

TAROZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati De Vita e Domnedò.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); del deputato Dal Canton Maria Pia: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità. (1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », nonché delle seguenti proposte di legge: « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni inabili a proficuo lavoro e nullatenenti », d'iniziativa del deputato Colitto; « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento », d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli; « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato », d'iniziativa del deputato Scalia; « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità », d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria e altri « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni », d'iniziativa dei deputati Berlinguer e altri.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta abbiamo approvato l'articolo 1 del testo unificato predisposto dal relatore, opportunamente emendato.

Ora passiamo all'articolo 2 del testo unificato, del quale dò lettura

« All'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, come sopra modificato, è aggiunto il seguente comma

« Il trattamento predetto è altresì esteso agli aventi diritto degli ufficiali collocati nella riserva, anche se il matrimonio è stato con-

tratto nel periodo di permanenza nella riserva ed anche se il decesso dell'ufficiale è avvenuto in tale periodo, computandosi utilmente, ai fini dell'anzianità per il diritto a pensione, il periodo passato nella riserva. Lo stesso trattamento sarà fatto per i dipendenti civili o militari sfollati ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi, ho appreso che nella seduta di giovedì della settimana scorsa la mia mancata presenza in Commissione fu motivo di alcune errate illazioni e, precisamente, che le intenzioni mie personali e quelle del Governo fossero di insabbiare — come ha pubblicato una certa stampa — il disegno di legge, in particolar modo per la parte che attiene alla reversibilità delle pensioni.

Per quanto abbia già fatto una smentita, sento il dovere, per precisare la situazione nei suoi veri termini, di affermare anche in questa sede che le accuse suddette sono quanto mai infondate. Infatti, come i colleghi ricordano, mercoledì scorso, dopo la laboriosa seduta in cui venne approvato l'articolo 1 del testo unificato del relatore, si stabilì di continuare la discussione il giorno successivo, nella speranza di poter portare a termine, in una mezz'ora, l'esame dell'intero testo unificato.

Poiché si doveva ancora discutere la questione relativa al trattamento economico di reversibilità per gli aventi diritto degli ufficiali collocati nella riserva e poiché la mia preoccupazione — che credo debba essere quella di tutti — e non soltanto di fare una legge ma anche di fare una legge operante, espressi la sera stessa il desiderio di rinviare la discussione alla seduta immediatamente successiva, per avere la possibilità di esaminare più compiutamente queste disposizioni, dato che l'attuale legislazione in materia è quanto mai confusa, se non contraddittoria.

La mattina dopo cercai di parlare col Presidente Marazza e, non avendolo trovato, parlai col segretario, dal quale ebbi l'assicurazione che le cose non potevano andare diversamente.

Sento, perciò, il dovere di riaffermare che il Governo, il quale è stato lui stesso il promotore del disegno di legge, non ha nessuna intenzione di insabbiare la legge.

Chiarito questo punto, dovremmo esaminare gli articoli 2, 3 e 4 del testo unificato. Debbo premettere, per quanto si riferisce all'articolo 2, che la vigente legislazione sulla reversibilità delle pensioni è disciplinata da tre provvedimenti fondamentali: il decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, concernente gli

impiegati civili; il regio decreto 18 novembre 1920, concernente i militari; il regio decreto legge 31 dicembre 1925, concernente i salariati.

Ora, in base al primo comma dell'articolo 1 già approvato, verrebbe modificato soltanto il primo dei decreti che ho indicato per cui sarà necessario che, negli articoli che oggi esamineremo, vengano modificati anche gli altri due provvedimenti, cioè quelli riguardanti, rispettivamente, i militari e i salariati. Si dovrebbero ripetere, per quanto riguarda i militari ed i salariati, le stesse disposizioni già approvate per gli impiegati civili ma, al fine di evitare tale ripetizione, suggerisco di sopprimere il primo comma dell'articolo 1 ed aggiungere nel secondo comma, dopo le parole « dei ruoli transitori e aggiunti », le altre: « nonché del personale militare ». In questo modo la nuova legge verrebbe veramente a modificare tutta la legislazione vigente in materia di reversibilità per gli impiegati, i salariati e i militari.

Con questa aggiunta si conseguirebbero i seguenti risultati: 1°) che l'articolo 2, riguardante gli aventi diritto dei militari che si trovano in posizione di riserva, non avrebbe più ragione di essere, perché il loro diritto in materia di reversibilità sarebbe già contemplato dall'articolo 1; 2°) si eliminerebbe l'omissione di aver parlato, nell'articolo 2, soltanto di aventi diritto di ufficiali, dimenticando gli aventi diritto di militari e sottufficiali; 3°) nel caso che il matrimonio fosse stato contratto durante la permanenza nella riserva, si rientrerebbe, per quanto concerne il diritto alla pensione di reversibilità, nell'articolo 1; 4°) si eliminerebbe l'ultima parte dell'articolo 2, che è inapplicabile, in quanto è impossibile fare il computo dell'anzianità, per il diritto a pensione, del periodo passato nella riserva, visto che si tratta di una posizione di quiescenza, che non impone all'ufficiale nessun obbligo di servizio.

Faccio, poi, rilevare una manchevolezza. Mentre nel disegno di legge governativo si parla anche degli aventi diritto del personale delle ferrovie dello Stato, nel testo unificato questa categoria non è contemplata. È opportuno aggiungere un apposito articolo, riproducendo la disposizione contenuta nel disegno di legge governativo.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del testo unificato, esso è del seguente tenore:

« Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche a favore di coloro che ne avessero acquistato le condizioni in prece-

denza, ma il diritto a pensione decorrerà dalla entrata in vigore della presente legge ».

Faccio osservare, però, che l'articolo 10 del testo governativo, pure esprimendo lo stesso concetto, lo precisa in modo migliore, con la seguente formulazione:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1957.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1957 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che deve, a pena di decadenza, essere prodotta entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge ».

I due criteri differenziati per quanto si riferisce alla decadenza, rispondono alle norme generali vigenti.

Da quanto sin qui detto, è evidente che sulla materia è stato necessario uno studio delicato, il che giustifica l'aggiornamento della discussione che era stato richiesto dal Governo.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Sottosegretario incontra una difficoltà dal punto di vista legislativo formale, perché egli propone una modifica ad un articolo che è stato già approvato in sede legislativa.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario debbo, innanzi tutto, dichiarare che nel dare le mie dimissioni da relatore — dimissioni respinte dalla Commissione, ma sulle quali io ho insistito — ero caduto nell'equivoco di cui ha parlato lo stesso onorevole Amatucci. Dopo i suoi chiarimenti, non ho più ragione di persistere nella rinuncia al mio mandato di relatore.

Entrando nella sostanza e, precisamente, riferendomi al primo rilievo fatto dall'onorevole Sottosegretario, non mi pare necessario modificare l'articolo 1, perché eravamo già d'accordo che, per l'articolo 2, si sarebbe preso a base l'emendamento Cappugi, modificato nel senso di ridurre da due anni a un anno il periodo del matrimonio anteriore al decesso per dar corso agli effetti della reversibilità. Perciò, piuttosto che modificare l'articolo 1, basterebbe migliorare il testo dell'articolo 2, e, così, nessuna ipotesi verrebbe esclusa.

Per quanto riguarda i ferrovieri, è opportuno che sia aggiunto un articolo, che prenderà il numero 3, e non ho difficoltà ad accettare la formulazione del Governo.

BERLINGUER. Noi prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo e del ritiro delle dimissioni da parte del relatore, onorevole Tozzi Condivi. Vogliamo, però, chiarire che non si tratta di una interpretazione data da « certa stampa », bensì data da tutti i settori di questa Commissione, interpretazione che oggi è stata chiarita. Aggiungo che non è affatto vero che il Governo si sia reso promotore del disegno di legge, perché noi abbiamo dovuto faticare per lunghi anni, finché il Governo ha presentato un suo testo, molto restrittivo, ed oggi largamente modificato. Tuttavia, debbo dare atto all'onorevole Amatucci che egli ha tenuto durante la discussione svolta in Commissione una linea veramente comprensiva, che abbiamo apprezzato profondamente.

Quanto alle modificazioni proposte dall'onorevole Sottosegretario, noi riconosciamo la necessità di comprendere anche la posizione dei ferrovieri e, oltre quella degli ufficiali, anche quella dei militari e sottufficiali di truppa. Però, ricordo che, per quanto riguarda i militari, non solo il testo Cappugi, ma anche il precedente testo del relatore prevedeva il termine di un anno per il matrimonio valido agli effetti della reversibilità e non di due anni. Propongo, quindi, di ritornare a quel termine di un anno.

Comprendo che ciò può significare un trattamento di favore per questa categoria nei confronti degli impiegati civili; però penso che, una volta stabilita questa eccezione per i militari, sarà più agevole il compito del legislatore per una prossima estensione dello stesso termine anche ai civili.

Un altro punto sul quale non sono d'accordo, è quello relativo alla decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, quando questa non sia stata avanzata all'amministrazione competente entro il 31 dicembre del 1958. Coloro che per ignoranza della legge non abbiano presentato la domanda nei termini, non possono essere puniti con la perdita della retroattività dei benefici.

Ho presentato un emendamento che fissa il termine del matrimonio ad un anno ed un altro relativo alla decorrenza e prego di votarli.

RUSSO. Vorrei pregare l'onorevole Berlinguer di non insistere sul primo emendamento che ha proposto. Egli ne ha presentato

uno analogo quando si discusse della pensione di reversibilità ai civili, e la maggioranza della Commissione ritenne di non doverlo accogliere. Ora, lo stabilire un trattamento diverso tra civili e militari, significherebbe creare immediatamente in questa nuova legge, che rappresenta il risultato di un grande e volenteroso sforzo da parte di tutti, una premessa per riaprire la polemica e la discussione.

Vorrei, anche, ricordare che nella passata seduta, senza che si fosse, naturalmente, preso nessun impegno preciso, avevamo convenuto di ridurre al minimo le ulteriori discussioni, in modo da arrivare all'approvazione più sollecita possibile di questo disegno di legge. Ogni eventuale nuovo emendamento evidentemente, riaprirebbe delle polemiche, che potrebbero determinare un atteggiamento da parte del Governo tale, da rimettere in discussione i risultati che si sono già raggiunti.

Per quanto riguarda la seconda proposta dell'onorevole Berlinguer, la norma relativa alla decorrenza non è nuova, ma risponde a un principio di carattere legislativo generale. Del resto agli effetti della copertura è necessario stabilire che le domande non presentate nei termini hanno effetto dal mese successivo a quello della presentazione. Faremmo una pessima legislazione se, con una norma che si riferisce ad una determinata materia, aprissimo la via per scardinare un principio generale.

DELCROIX. Domando un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Secondo la sua proposta di comprendere i militari nell'articolo 1, avrebbe anche per loro vigore il limite di 70 anni di età per la validità del matrimonio agli effetti della reversibilità, oppure il limite rimane a 65 anni per gli ufficiali della riserva? Le aspirazioni degli interessati, invero, sono per quest'ultimo termine, ma se si vuole fare di più, tanto meglio. Per conto mio, ritengo che ai militari sia stato fatto fin qui un trattamento iniquo, perché, se c'è un caso in cui il matrimonio tardivo è giustificato, è proprio quello dei militari i quali, per gli spostamenti continui di residenza, per le guerre e via di seguito, si sposano tardi. La repubblica di Platone prescriveva il celibato per i militari! La legislazione attuale, invece di usare una certa larghezza per i militari, è di gran lunga più rigorosa con loro.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io sarei del parere di adottare l'emendamento Cappugi.

« Il trattamento predetto spetta altresì agli aventi diritto degli ufficiali collocati nella posizione ausiliaria o nella riserva (sostituendo

la congiunzione *o* alla congiunzione *e*), anche se il matrimonio è stato contratto nel periodo di permanenza in dette posizioni ed anche se il decesso è avvenuto in tale periodo, computandosi utilmente ai fini dell'anzianità per il diritto a pensione il periodo passato nella riserva ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo non è possibile, perché non si rispetterebbe quello che è stato stabilito per i dipendenti civili. Invece, dicendo nel secondo comma dell'articolo primo: « La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo o dei ruoli transitori ed aggiunti, nonché dell'appartenente al personale militare... » si vengono a comprendere tutte le categorie di militari ai quali vanno estese le medesime condizioni fatte agli impiegati civili.

RUSSO. Evidentemente la proposta del Governo è più larga di quella della Commissione, perché con essa vengono equiparate le posizioni tra civili e militari. Non c'è quindi nulla da discutere. La difficoltà formale è quella dell'articolo 1 che non si può modificare, perché è stato già votato ed approvato. Si potrebbe, allora, risolvere la questione con un articolo aggiuntivo che dicesse: « Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche agli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ».

DELCROIX. Con l'articolo 1 viene modificata la legge del 1919. Perché non vengono modificate anche quelle del 1920 e del 1925 ?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Effettivamente dobbiamo richiamare tutti e tre i provvedimenti, oppure dobbiamo adottare la soluzione più semplice da me proposta di eliminare il primo comma dell'articolo primo e modificare il secondo comma, per modo che il nuovo trattamento pensionistico di tutte le categorie sia coordinato da questa nuova legge.

PRESIDENTE. Io non ritengo possibile modificare un articolo già approvato. Preferisco la soluzione proposta dall'onorevole Russo.

DELCROIX. In ogni legge si indica in un articolo finale quali sono le leggi che vengono abrogate. Quindi anche noi nell'ultimo articolo potremmo dire: « Le presenti disposizioni valgono a modificare le norme attualmente in vigore ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È meglio dire: « Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano contrarie alla presente legge ».

PRESIDENTE. Io preferisco la soluzione proposta dall'onorevole Russo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. All'articolo 2 proposto dall'onorevole Russo, bisognerebbe aggiungere anche i salariati militari, se ce ne sono.

BERLINGUER. Ce ne sono una quantità negli aeroporti, negli arsenali, ecc.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il salariato civile è già contemplato nell'articolo 1. Ma ci sono anche i salariati militari, che hanno la loro disciplina nella legge n. 67 del 1952, modificata pochi giorni fa, con cui si dà la possibilità di assumere operai qualificati nell'amministrazione dell'aeronautica e negli stabilimenti militari.

Piuttosto, desidero dall'onorevole Russo un chiarimento. Col suo articolo aggiuntivo intende estendere le disposizioni dell'articolo 1 agli ufficiali di tutti i ruoli? Il Governo si riferisce soltanto alla riserva, perché gli ufficiali in posizione ausiliaria o in congedo si trovano in un'altra posizione.

DELCROIX. Noi ritenevamo che, secondo quanto precedentemente detto dall'onorevole Amatucci, l'articolo 1 si estendesse a tutti i militari, qualunque fosse la loro posizione. Se, invece, il Governo intende riferirsi soltanto alla riserva, allora non giuocano più i 70 anni, perché il limite per la riserva è di 65 anni. Io sono anche disposto ad accettare questo punto di vista, perché l'aspirazione della categoria arriva fino a questo punto.

BERLINGUER. Non è esatto. Nel convegno che ho tenuto a Firenze domenica scorsa, vi erano dei generali che non si contentavano affatto di questa limitazione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge governativo conteneva questa disposizione all'articolo 8:

« Ai fini della reversibilità della pensione in favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro un anno dalla data di cui ha effetto la presente legge, purché il matrimonio stesso sia anteriore alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio, il normale limite di età. Qualora detto limite di età sia superiore ai cinquantacinque anni, occorre che il matrimonio sia contratto almeno un

anno prima del raggiungimento del limite stesso ovvero sia nata prole anche se postuma ».

Venivano, quindi, considerate due categorie: gli ufficiali che in seguito a riduzione di quadri si trovano in posizione di quiescenza e gli altri che per adempimenti del loro servizio, per quanto riguarda l'età, godono già della pensione. Ora, se si estende il trattamento di reversibilità agli ufficiali, sottufficiali, militari od operai che sono in posizione aspettativa, si viene a comprendere una categoria eccessivamente vasta, la cui disciplina, del resto, è già fissata da apposite disposizioni di legge. Ne deriverebbe, inoltre, un aggravio per l'erario dello Stato. Io non posso accettare una disposizione così generica.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Si è detto che si vogliono fare ai militari le stesse condizioni che si fanno ai civili. Ora, se per gli impiegati civili, qualunque sia la loro posizione, il matrimonio contratto prima del 70° anno di età è valido ai fini della reversibilità, non possiamo togliere questo beneficio ai militari. Non c'è differenza per il fatto che questi avessero o non avessero già una pensione. Anche avendo la pensione e trovandosi in una determinata posizione, se hanno contratto matrimonio nelle condizioni di cui all'articolo 1, le vedove e i figli hanno diritto alla pensione. Questo è il concetto che disciplina la situazione dei civili e non possiamo restringerlo per i militari.

VIVIANI LUCIANA. Vorremmo sapere che cosa intendeva dire l'onorevole Sottosegretario con la sua proposta fatta in principio di seduta.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mentre con l'articolo 1 si stabiliva che la reversibilità spetta dopo aver maturato venti anni di servizio ai fini della pensione, se si estende genericamente questo diritto si prescinde anche da quel limite, perché molti militari possono andare in congedo o fuori quadro per riduzione delle forze armate, prima di aver compiuto venti anni di servizio. Quindi, non solo si modificherebbe una legislazione che regola tutta la materia, ma si darebbe la pensione a chi può avere fatto soltanto sette od otto anni di servizio.

Perciò, mentre la norma sta bene nel primo articolo, perché in esso si stabilisce il limite di venti anni di servizio, non sta più bene in un articolo a parte.

VIVIANI LUCIANA. Ma, dato che l'onorevole Sottosegretario parlava di estendere ai militari tutte le disposizioni dell'articolo 1,

non capisco perché non si vada più bene, se questa estensione viene stabilita con un articolo a parte.

RUSSO. Sono d'accordo con l'onorevole Viviani. Il mio emendamento aveva questo scopo dopo la proposta del Governo di aggiungere puramente e semplicemente all'articolo 1 le parole: « nonché gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa », di fronte alla obiezione di ordine formale legislativo del Presidente, ho formulato il mio emendamento, in cui vengono richiamate per i militari tutte le disposizioni dell'articolo 1. Ora, se l'onorevole Sottosegretario, nella sua proposta, intendeva fare particolari limitazioni, di queste dovremmo tenerne conto anche nella formulazione dell'articolo aggiuntivo; ma se nessuna limitazione esisteva, l'articolo da me proposto, non ha altro contenuto che quello di dare una forma più corretta dal punto di vista procedurale-parlamentare alla proposta del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché l'onorevole Russo propone un articolo estensibile alle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si dovrebbe dire: « Le disposizioni dell'articolo precedente, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche ai militari... ».

BERLINGUER. Sono d'accordo su questa formulazione. Però, tanto l'onorevole Sottosegretario, quanto il relatore, hanno fatto rilevare che c'è una particolare situazione in cui possono trovarsi i militari. Questa situazione è stata tenuta presente nella mia proposta di legge, in quella Morelli e Scalia e in quella Colitto. Si tratta di questo: mentre nell'articolo 1 si dice che il diritto alla pensione di reversibilità è condizionato al fatto che il deceduto abbia maturato 20 anni di anzianità, c'è una certa categoria di militari, non molto estesa, che a causa di sfollamento, è stata collocata in congedo senza avere maturato questi venti anni. Ecco il solo punto in cui si verifica una situazione di sfavore per i superstiti dei militari. Vorrei, perciò, che nella formulazione dell'emendamento venisse aggiunto che si tiene conto, per quanto riguarda l'anzianità, anche della condizione di quei militari che sono stati sfollati prima di aver maturato i venti anni.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Riesaminata attentamente l'obiezione dell'onorevole Sottosegretario, mi pare che non abbia consistenza in quanto, nell'articolo 1, si prevede che il dante causa abbia maturato venti anni di anzianità ai fini della reversibilità della pensione. L'impiegato non può andare in pensione se

non ha compiuto 20 anni di servizio. Invece per i militari lo sfollamento dà diritto alla pensione, come se avessero compiuto i venti anni. Quindi l'obiezione non ha più ragion d'essere.

DELCROIX. Infatti, a favore di questi militari sfollati vengono calcolati i venti anni di servizio, *ope legis*.

BERLINGUER. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 aggiuntivo proposto dall'onorevole Russo:

« Le disposizioni di cui all'articolo precedente, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche agli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e salariati militari ».

(È approvato).

Naturalmente l'emendamento Cappugi si intende assorbito.

Passiamo all'altro articolo aggiuntivo, che prenderà il numero 3, relativo alla categoria dc. ferrovieri.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrebbe essere riportato integralmente il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge governativo. Esso suona così:

« Le norme contenute nella presente legge si applicano anche nei confronti del personale delle ferrovie dello Stato, per il quale, peraltro sono fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo aggiuntivo n. 3, nella formulazione di cui ha dato ora lettura l'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del testo unificato, che diventa articolo 4:

« Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche a favore di coloro che ne avessero acquisito le condizioni in precedenza, ma il diritto a pensione decorrerà dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che sia più chiara la formulazione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge governativo, che ho letto al principio di seduta durante la mia esposizione.

BERLINGUER. Io propongo di mettere ai voti l'articolo 3 del testo unificato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io sono favorevole alla proposta del Governo, sia perché l'articolo 10 del disegno di legge porta un termine di applicazione, che manca nell'articolo 3 del testo unificato, e sia perché è più chiaro e completo.

BERLINGUER. Ma è peggiorativo, perché in caso di ritardo nella presentazione della domanda, fa perdere il diritto agli arretrati.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il testo unico sulle pensioni di guerra stabilisce un termine per la presentazione della domanda; così, pure, la legge 11 gennaio 1956, n. 20, stabilisce che se la domanda viene presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Ci troviamo di fronte a una norma codificata, e non possiamo non estendere la norma dettata per le pensioni di guerra alle pensioni civili. È chiaro che l'Amministrazione in tanto può far luogo alla liquidazione, in quanto v'è l'istanza da parte dell'interessato, se la domanda viene presentata entro un anno, la pensione decorre dall'entrata in vigore della legge cioè dal 1° gennaio 1958, se, invece, viene presentata in ritardo, è evidente che la pensione decorrerà dal mese successivo alla presentazione stessa.

Questi sono concetti fondamentali e il modificarli creerebbe una maggiore confusione.

VIVIANI LUCIANA. La legge che stiamo approvando innova alcune disposizioni, ed io domando se coloro che si trovavano anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni previste dalle nuove disposizioni, avranno diritto agli arretrati?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sì, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

BERLINGUER. Non è esatto che in tutte le leggi per le pensioni ci sia, come afferma l'onorevole Sottosegretario, una norma di questo genere. Non c'è nelle pensioni della previdenza sociale, non c'è nelle pensioni dei contadini; la stessa legge sulle pensioni di guerra parla della presentazione della domanda dopo due anni dalla maturazione del diritto.

Quindi insisto perché venga messo ai voti l'articolo 3 del testo unificato del relatore.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il relatore è contrario.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

DELCROIX. Approvando la proposta Berlinguer, si verrebbe a favorire un'ingiustizia a danno delle vedove dei caduti in guerra. L'onorevole Berlinguer ha detto, poco fa, che non è giusto negare gli arretrati a chi ha fatto domanda tardiva, per ignoranza della legge. Ma ci sono delle vedove di militari dispersi che non hanno potuto fare domanda fino alla dichiarazione di morte ed hanno perduto gli arretrati. Eppure non è che ignorassero la legge, ma non conoscevano addirittura l'evento della morte! Ci sono centinaia di migliaia di persone che non hanno la pensione per aver presentato la domanda in ritardo.

Io, quindi, sono contrario alla proposta Berlinguer, la quale riaprirebbe un vespaio in tutte le pensioni di guerra.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Prego il collega Berlinguer, di fronte ai risultati ottenuti finora, di non insistere nella sua proposta, sia perché è superata dai fatti, sia perché ci farebbe trovare in difficoltà nei confronti della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. A questo proposito debbo rilevare che con la Commissione finanze e tesoro non siamo in regola. Infatti, questa Commissione ha dato parere negativo per quanto si riferisce al testo unificato e si è riservata in ordine al disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ma il Governo ha accettato di discutere sul testo unificato, quindi possiamo dire di essere in regola. Però, se votiamo in contrasto col Governo, non possiamo più dire che abbiamo votato in conformità col testo governativo.

BERLINGUER. Qualche volta si vota contro il testo governativo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Però, se il parere della IV Commissione è contrario, si deve andare o in Aula o a Commissioni riunite.

BERLINGUER. Io sono convinto di aver ragione, anzi sono convinto che su questa proposta raccoglieremo la maggioranza. Mi rendo conto, però, che c'è una difficoltà: la minaccia che la legge sia bloccata. Quindi non insisto.

PRESIDENTE. Non è una minaccia, ma una conseguenza.

Do lettura del testo dell'articolo 4, che sostituisce l'articolo 3 del testo unificato:

« Coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovassero nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici

concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dall'entrata in vigore della legge stessa, se la domanda è presentata all'amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ».

Metto in votazione l'articolo 4 del quale ho dato ora lettura.

(E approvato).

Passiamo all'articolo relativo alla copertura e do lettura della norma contenuta nel testo unificato:

« Alla spesa necessaria si provvederà con opportune iscrizioni nel bilancio dei Ministeri competenti per l'esercizio finanziario 1957-1958 ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La formula da noi adottata è quella usuale che si trova nelle proposte governative. Noi ci siamo sempre trovati dinanzi all'articolo 81 che ha un suo valore quando si tratta di proposte parlamentari, ha un altro valore quando si tratta di disegni di legge governativi.

Noi, nel testo, abbiamo messo « nel bilancio 1957-58 » perché pensavamo che la legge potesse trovare applicazione nel 1957-58 ma, siccome abbiamo successivamente stabilito che la data della presentazione della domanda è portata al 31 dicembre 1958, potremo coordinare dicendo: « esercizio finanziario 1958-1959 » ed allora viene a cadere l'articolo 81 perché ci richiamiamo a un bilancio che non è stato né approvato né presentato.

LUCIFREDI. Debbo esprimere il mio modesto dissenso dalla interpretazione data all'articolo 81 dall'onorevole Tozzi Condivi e faccio presente che se si dovesse accedere a questa tesi il Parlamento potrebbe, con decorrenza dal successivo anno finanziario, mettere a carico del bilancio dello Stato una qualsivoglia cifra.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Al costituzionalista Lucifredi debbo dire che il Parlamento è sovrano. Si chiama sovrano per questa ragione: perché può proporre qualsiasi legge e approvarla.

LUCIFREDI. Non sono d'accordo con l'amico Tozzi Condivi e vorrei che restasse verbalizzato questo mio dissenso.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proporrò di rinviare il seguito della discussione a venerdì prossimo, in modo da

avere una formulazione più precisa per l'indicazione della copertura. Non sono contrario alla dizione dell'articolo 5, così come proposta dal relatore, ma chiederei alla cortesia della Commissione di rinviare a venerdì poiché si tratta di una parte essenziale che riguarda tutta la funzionalità del disegno di legge.

DELCROIX. Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Amatucci, ma il provvedimento è stato da noi maturato in collaborazione continua col Governo ed il Governo sapeva se c'era o meno la copertura. Mi meraviglia che i colleghi della sinistra abbiano accettato la modifica proposta dal relatore, perché si corre il pericolo che per i primi sei mesi le pensioni non siano pagate. Sarei del parere di continuare la discussione.

VIVIANI LUCIANA. Se accettiamo la proposta del relatore, è vera l'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Delcroix che per i primi sei mesi si corre pericolo di non avere le pensioni pagate?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La legge entra in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed abbiamo dato tempo per la presentazione delle domande fino al 31 dicembre 1958. Quindi, ritengo che la decorrenza debba aver luogo dal giorno della presentazione della domanda per cui il pagamento avrà effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Desidererei che su questo punto si arrivasse alla conclusione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Su questo punto noi abbiamo già espresso il nostro parere, cioè le norme dei decreti del 1919, 1920 e 1924 e quanto altro incompatibile con le disposizioni della presente legge, sono abrogate.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe bene precisare che si intendono abrogate le norme di cui ai regi decreti del 1919, 1920 e 1924 o, quanto meno, usare la espressione molto generica: si intendono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

PRESIDENTE. Da parte del rappresentante del Governo sono state fatte delle osservazioni che rivelano dei dubbi circa la validità di questa norma. Noi possiamo approvarla, perché il Parlamento è sovrano, però non vorrei che venisse a pregiudicare il più rapido iter della legge. Il Sottosegretario ci ha promesso di chiarire l'argomento entro venerdì prossimo in modo da essere in grado di prendere una decisione definitiva.

Vorrei prospettarvi la opportunità di aspettare fino a venerdì, tanto più che, nel frat-

tempo, desidererei risolvere la questione del parere della Commissione Finanze e tesoro.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avevo già previsto le osservazioni che sono state fatte in modo particolare dall'onorevole Lucifredi. Poiché alcune delle norme da noi approvate hanno avuto l'espresso parere contrario del Tesoro, ho ritenuto doveroso interpellare non solo gli organi competenti per conoscere il maggiore onere della spesa ma anche il Ministro del bilancio e Presidente del Consiglio. Egli mi ha fatto pervenire una lettera che sono stato autorizzato a portare a conoscenza della Commissione. La lettera è del seguente tenore.

Caro Amatucci,

ho esaminato il testo fino ad ora approvato del disegno di legge sulla reversibilità, oggi divenuto legge sulle pensioni.

Credo che la parte relativa alla reversibilità abbia carattere più urgente dell'altra: e perciò penso sarebbe opportuno far sì che la opinione eventualmente difforme del Senato per la seconda parte — nell'ordine del testo primo — possa ritardare l'approvazione della parte più urgente del provvedimento. Ti prego perciò, di chiedere alla Commissione di staccare gli « articoli aggiunti » dagli altri. Non credo che vi debba essere difficoltà dato che l'origine del disegno di legge proviene dai sei provvedimenti diversi.

Per quanto riguarda la copertura, il calcolo della Ragioneria porta a ritenere che la spesa si raddoppi o quasi: e ciò indurrebbe a ritenere che non vi sia altra soluzione che il ritardare l'entrata in vigore. Ciò, però, mi sembra grave e direi quasi iniquo: perché per avvantaggiare coloro che secondo natura avrebbero meno diritto si danneggiano i maggiori aventi diritto — ai quali è più urgente provvedere. Intendo riferirmi ai casi veramente dolorosi delle figlie, delle sorelle, ecc. Perciò io penso che potrebbe essere più giusto per i casi già previsti dal disegno di legge mantenere la decorrenza 1° luglio 1957, e per quelli aggiunti dare la decorrenza 1° luglio 1958. Non penso sia tecnicamente difficile la cosa raggruppando i vari casi nell'articolo unico, o facendone dei separati.

Cordiali saluti

tuo F.to: ZOLI.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Nella lettera del Presidente del Consiglio ci sono due punti distinti. Il primo riguarda gli articoli pre-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

sentati proprio dal Governo, e su questo punto non avrei niente in contrario in quanto si continua ad applicare quella legislazione vigente che era considerata dal Governo stesso come sufficiente. Il secondo punto è il seguente: poiché si parla di decorrenza della nuova legge dal 1° luglio 1957, dovremmo, ora fissare due date diverse. 1° luglio 1957 e 1° luglio 1958. Però, il Presidente del Consiglio non ha tenuto presente che siamo già nell'ottobre 1957 e questa legge, una volta che sia approvata dai noi, dovrà passare dal Senato e venire successivamente promulgata. Andremo a finire a marzo o aprile 1958 e, quindi, non c'è più bisogno di fare due date distinte. L'economia è già stata realizzata. Dato e concesso che noi abbiamo acconsentito che la spesa effettivamente venga erogata dal Governo nel bilancio 1958-59, mi pare che la richiesta del Governo possa essere non accolta. porterebbe a una iniqua differenza.

LUCIFREDI. La lettera del Presidente del Consiglio, di cui ha dato lettura il Sottosegretario, evidentemente per il fatto di essere stata inserita nella dichiarazione del Sottosegretario, diviene opinione del Governo. Vorrei, a questo riguardo, richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che a giudizio del Governo viene dichiarato ufficialmente che la spesa, per effetto degli emendamenti introdotti, è quasi raddoppiata. A me sembra che questo fatto sia un elemento di notevole rilievo agli effetti dell'articolo 81, di cui si parlava poco fa.

Quanto alle altre questioni, non dico nulla e mi rimetto alle decisioni del Governo sul problema della decorrenza. Vorrei, però, fare qualche osservazione su un altro problema, cioè sulla richiesta del Governo di stralciare dal testo gli articoli approvati. Personalmente non sono molto favorevole allo stralcio, perché ritengo che quelle norme siano utili e abbiamo fatto bene ad introdurle nella legge. Direi, anzi, che a mio avviso hanno una importanza notevole perché se si riesce, attraverso quella strada, a realizzare il vecchio voto di dare la pensione nel momento del collocamento a riposo, e non con un anno o due anni di attesa, avremo soddisfatto un'antica aspirazione. Ma, a prescindere da tutto questo, se quello stralcio si deve fare, mi pare che ci sia una esigenza di carattere procedurale a cui non si sfugge: gli articoli approvati sono diventati definitivi e lo stralcio non lo possiamo fare noi. Se da parte del Governo si chiede la rimessione in Aula, è in Aula che si deciderà.

PRESIDENTE. Debbo confermare, per quanto si riferisce alla procedura di un eventuale stralcio, quanto ha detto l'onorevole Lucifredi. La nostra decisione non avrebbe efficacia, mentre avrebbe efficacia soltanto una decisione presa in Assemblea, il che comporterebbe nuove responsabilità, nuovi rischi, nuovi ritardi, sui quali non è possibile non richiamare l'attenzione di tutti.

BERLINGUER. Non vorrei che ci trovassimo di fronte a un colpo di scena. La Commissione ha già approvato le norme di cui si chiede oggi lo stralcio, talvolta d'accordo col Governo o in accoglimento di proposte del Governo. Adesso, all'ultim'ora, si chiede che venga fatto un trattamento particolare e di disfavore ad alcuni soggetti, come i figli maggiorenni inabili e nullatenenti, che noi avevamo posto su un piano di assoluta parità con le vedove.

Ha ragione l'onorevole Lucifredi quando parla delle conseguenze a cui condurrebbe il passaggio in Aula, non solo per il ritardo nell'approvazione di una legge tanto attesa, ma anche per le proteste che noi porteremmo nel paese oltre che nel Parlamento.

Per quanto riguarda il calcolo, io ho avuto modo di conferire più volte con l'onorevole Zoli, anche prima che fosse Presidente del Consiglio, quando cioè era soltanto Ministro del bilancio, e mi sono convinto che i calcoli della Ragioneria generale dello Stato sono estremamente approssimativi ed iperbolici, poiché sono basati su semplici presunzioni. Del resto, nelle singole amministrazioni, non si conservano le tabelle relative a coloro che sono stati finora esclusi dal diritto a pensione e non si sa quante siano le vedove superstiti e i figli maggiorenni invalidi. Ancora più approssimativi ed ipotetici sono i calcoli relativi al numero di coloro che si troveranno domani in queste condizioni. La Ragioneria generale dello Stato — questo è il suo compito e non ne contestiamo la validità — è sempre solita ad esagerare.

Il Governo, ad ogni modo, doveva essere edotto di questi calcoli approssimativi. Il Presidente Zoli ne era già a conoscenza, perché aveva portato il suo esame sul testo unificato dell'onorevole Tozzi Condivi.

Insomma, bisogna che il Governo si decida a rispettare i poteri del Parlamento, specialmente quando le Commissioni deliberano in sede legislativa. Quindi, insisto perché oggi si voti la norma sulla copertura senza discriminazioni, e si dia soddisfazione a tanti interessati.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. Dimentichiamo quella che è la competenza della Commissione finanze e tesoro. Noi, oggi, potremmo approvare la legge, ma non vorrei che all'atto pratico la nostra insistenza si convertisse in una complicazione maggiore.

DELCROIX. Non dimentichiamo che ogni articolo della legge è stato approvato col consenso del Governo!

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non tutti!

DELCROIX. Abbiamo rinviato molte volte la discussione, per dar modo al rappresentante del Governo di pronunciarsi su tutte le norme che deliberavamo. Quindi mi pare che non ci sia possibilità di parlare di stralcio.

Per quello che riguarda la spesa, la Commissione è andata oltre il desiderio del Presidente del Consiglio. Infatti, questi chiede che venga fissata la decorrenza dal 1° luglio 1957 per alcuni casi e dal 1° luglio 1958 per altri casi. Invece la Commissione sta votando un articolo che attribuisce la spesa all'esercizio finanziario 1958-59. La legge decorre dal 1958. Quindi, come dicevo, siamo andati oltre il desiderio del Presidente del Consiglio, Ministro del bilancio e, possiamo avere la coscienza tranquilla nell'approvare la legge.

Prego i colleghi di considerare che se la legge venisse portata in aula, a parte le speculazioni politiche immancabili in questo periodo, si correrebbe un rischio gravissimo. Il Ministro Gava, per non aver voluto accogliere, nella sua intransigenza, la mia richiesta per l'assegno vitalizio ai ciechi, ha ottenuto il risultato che la spesa, già prevista in quattro miliardi, è diventata di 13 miliardi. Infatti, la legge fu portata in aula e fu votata una norma che abbassava da un ventesimo a un decimo il minimo di *visus* necessario per ottenere l'assegno vitalizio. Ora, se andiamo in Aula, in piena vigilia elettorale, i miliardi che già sono arrivati a 8, diventeranno 12. Quindi è anche nell'interesse dell'Erario evitare la remissione in aula.

Prego perciò il Presidente di dar luogo alla votazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Presidente del Consiglio ha scritto quella lettera prima di conoscere le decisioni che abbiamo preso questa mattina. Ora credo che, dinanzi a questa manifestazione di buona volontà e di consapevolezza da parte della Commissione, che è andata oltre le richieste del Governo per la parte finanziaria, potrà ben recedere dalla proposta di rinvio e di stralcio della prima parte del disegno di legge, che è stato appro-

vato sul testo governativo e non su quello del relatore.

Pertanto, nella speranza che la nostra comprensione possa portare ad una analoga comprensione da parte della IV Commissione io, come relatore, non mi oppongo ad un rinvio a venerdì prossimo, purché sia il rinvio definitivo. In quel giorno prenderemo le nostre conclusioni.

VIVIANI LUCIANA. Non sono d'accordo col Relatore circa il rinvio. Noi abbiamo fatto la nostra discussione sul testo unificato che già prevedeva un allargamento della spesa, eppertanto non siamo dinanzi ad una situazione determinatasi all'improvviso. Perché soltanto adesso sorgono queste difficoltà?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il regolamento della Camera dice che il Governo, fino alla votazione della legge, può chiedere il rinvio in Aula. Quindi praticamente potrebbe fare uso di questa norma del regolamento. Che cosa chiede il relatore? Due giorni di tempo per evitare che questa ipotesi si verifichi. E lo chiede nell'interesse sia della Commissione sia della legge, che ha sposato come una cosa sua.

GIANQUINTO. Vorrei vedere se il Governo oggi avrà il coraggio di chiedere il rinvio in aula!

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi sono limitato a portare a conoscenza della Commissione una lettera del Presidente del Consiglio, e chiedo soltanto un rinvio di due giorni.

VIVIANI LUCIANA. A che cosa servono questi due giorni?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per far rilevare al Presidente del Consiglio che con la posticipazione dell'applicazione della legge si viene incontro al suo desiderio.

BERLINGUER. Noi insistiamo perché si metta in votazione la proposta di rinvio. Il Governo è stato sempre contrario ed ha ceduto soltanto perché vi è stato costretto.

PRESIDENTE. Il documento Zoli oggi dice il contrario.

Del resto, visto che non si raggiunge un accordo, mi valgo dei miei poteri di Presidente e rinvio la discussione a venerdì mattina alle 9.

GIANQUINTO. Desidero che si tenga presente, in sede di coordinamento, quando sarà il momento opportuno, che al terzo comma dell'articolo 1, invece di dire « del pari », bisogna dire « tuttavia ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

BUBBIO. Anche in sede di coordinamento sarà bene dividere l'articolo 1 del testo unificato in due parti: una per quel che riguarda la vedova, l'altra per i figli.

RUSSO. Sempre in sede di coordinamento credo che sarebbe bene separare gli ufficiali e sottufficiali, che hanno disposizioni contenute in una legge apposita, dai salariati militari che sono in una posizione diversa.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questi suggerimenti.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI